

PIEMONTE

L.R. 01/08/2018, n. 11

Disposizioni coordinate in materia di cultura.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 2 agosto 2018, n. 31, S.O. n. 3.

In vigore dal 1 gennaio 2019

Capo IV

Attività culturali e di spettacolo

Art. 30

Ambiti di interventi.

1. Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) cinema, audiovisivo e multimedialità;
- c) arti plastiche e visive;
- d) attività di promozione culturale;
- e) attività di promozione educativa;
- f) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

2. La Regione persegue l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.

3. La finalità di cui al comma 2 viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea.

4. Nell'elaborazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, la Regione ispira le proprie linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente capo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanee, a una visione complessiva e di sistema, all'interdisciplinarietà e al superamento delle barriere fra generi, alla prospettiva di costante crescita professionale e artistica dei soggetti operatori del settore.

Art. 33

Cinema, audiovisivo e multimedialità.

1. La Regione valorizza e sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, quali occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche della produzione contemporanea italiana e internazionale, nonché di valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;

b) la diffusione di spettacoli cinematografici sul territorio regionale, con l'obiettivo di realizzare una costante e qualificata azione di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione per le aree particolarmente svantaggiate nell'ambito del sistema distributivo;

c) la promozione della conoscenza, in particolare presso le giovani generazioni, delle più recenti tendenze in ambito cinematografico, audiovisivo e multimediale connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie;

d) lo studio e la valorizzazione del patrimonio cinematografico.

2. La Regione riconosce il rilievo culturale ed economico della produzione cinematografica, televisiva, audiovisiva e multimediale, e ne favorisce lo sviluppo sul territorio piemontese, con particolare attenzione per la realizzazione di prodotti ad alto contenuto culturale, creativo e innovativo e al costante sviluppo di nuove tecnologie e modalità di fruizione.

3. La Regione interviene a sostegno del settore di cui al comma 2 secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e relativi decreti attuativi, tramite la Fondazione Film Commission Torino Piemonte.

4. La Regione riconosce il ruolo della sala cinematografica quale presidio culturale del territorio, fattore di aggregazione sociale, elemento di valorizzazione dei centri urbani, prevedendo forme di sostegno al piccolo e medio esercizio indipendente sulla base di criteri stabiliti dal Programma triennale per la cultura, di cui all'articolo 6, che tengono conto in particolare della collocazione delle sale in territori lontani dai flussi consolidati della distribuzione o in centri storici, della programmazione di cinema di qualità, della capacità dell'esercente di attivare iniziative di fidelizzazione del pubblico.